



UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

STATUTO

approvato in sede costituente con deliberazioni di Consiglio Comunale da parte di ciascun Comune aderente:

- n. 35 del 02.10.2013 Comune di BARDONECCHIA*
- n. 32 del 12.11.2013 Comune di CHIOMONTE*
- n. 14 del 25.09.2013 Comune di EXILLES*
- n. 21 del 27.09.2013 Comune di GIAGLIONE*
- n. 17 del 30.09.2013 Comune di GRAVERE*
- n. 05 del 09.04.2014 Comune di MEANA DI SUSÀ*
- n. 25 del 27.09.2013 Comune di MONCENISIO*
- n. 38 del 01.10.2013 Comune di OULX*
- n. 22 del 26.09.2013 Comune di SALBERTRAND*

*modificato con deliberazione Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle Susa
n. 1/2015 del 13.01.2015 (recepimento osservazioni Regione Piemonte)*

e

*modificato con deliberazione Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle Susa
n. 14 del 20 giugno 2017*

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione montana

1. I Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della Legge regionale 11/2012, costituiscono l'Unione montana Alta Valle Susa di seguito indicata per brevità Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni stessi.

2. L'Unione è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma precedente l'Unione può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- a) Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- c) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- d) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- e) le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni.

L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Città metropolitana.

5. L'Unione si riconosce nel principio della cooperazione ed integrazione con altri sistemi territoriali e regionali, in particolare con i territori dell'Unione Europea e si impegna a partecipare ed attuare progetti di cooperazione e integrati transfrontalieri e transnazionali per lo sviluppo sostenibile del territorio a fronte dell'interesse manifestato dai Comuni aderenti. Le eventuali quote di cofinanziamento e/o partecipazione ai progetti saranno garantite – di volta in volta – dai Comuni aderenti coinvolti negli eventuali progetti.

6. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.

7. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali, previa ridefinizione dell'ambito ottimale da parte della Regione Piemonte.

L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

8. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi attuali e futuri, da parte dei Comuni, può comportare il trasferimento del personale comunale addetto, individuato dai singoli Comuni aderenti all'Unione – eventualmente dopo un preliminare, sperimentale periodo di comando o distacco - attuato

in tempi coerenti con le esigenze di espletamento delle funzioni e dei servizi, di cui al presente articolo e secondo le procedure previste dalla vigente normativa e dai CCNL di categoria.

Art. 2 Denominazione, sede, popolazione

1. L'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Susa assume la denominazione di "Unione Montana Alta Valle Susa", siglabile con l'acronimo UMAVS.

2. La sede legale dell'Unione è individuata in Oulx, Via Monginevro n. 35 (ex sede della Comunità Montana Alta Valle Susa). Le adunanze degli organi elettivi collegiali possono tenersi indifferentemente anche presso le sedi di Comuni membri.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti più uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

4. In ragione delle risultanze dell'ultimo censimento, per le norme che fanno riferimento alla consistenza demografica dell'Unione, si prende atto che essa ha una popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

5. L'Unione ha un proprio stemma – mutuato dalla preesistente Comunità Montana Alta Valle Susa, in segno di continuità - costituito da uno scudo con sfondo in colore rosso su cui si evidenzia il profilo di montagne sormontate da elefante con n. 9 stelle alpine e scritta "*Nec jacet in somno*", il tutto sormontato da scudo rosso, con croce d'argento, in posizione centrale circondato dal lato destro e sinistro da due delfini, il tutto su sfondo blu.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione, secondo il disposto di Legge e del Regolamento sull'accesso civico, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e del principio prioritario di contrasto agli eventi corruttivi.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico Regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito Regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi del numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati in allegato al presente Statuto.

4. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti, senza necessità di modifica statutaria.

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, ovvero per conto di altre Unioni, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli Organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Il Consiglio dell'Unione – Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da tredici membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

In sede di prima applicazione, il Consiglio – costituito dai componenti della Maggioranza nominati dai rispettivi Consigli Comunali e da quelli della Minoranza eletti dalla Conferenza Straordinaria dei Consiglieri Comunali di Minoranza del 24.9.2014, nonché la Giunta e il Presidente, rimangano in carica fino alla tornata elettorale del 2019. In sede di prima applicazione resta altresì valida la graduatoria dei rappresentanti delle Minoranze definita dalla sopracitata Conferenza Straordinaria. Quanto sopra per garantire, successivamente, il pieno quinquennio di governo.

Il mandato decade con l'eventuale rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione Montana a seguito di consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali.

Il mandato decade con l'eventuale rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione Montana a seguito di consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali.

Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti e improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più Consigli comunali, i precedenti rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.

3. Ciascun Consiglio comunale elegge tra i propri componenti, con votazione palese cui partecipa anche il Sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.

4. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

5. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari in seno al Consiglio è di 4 (quattro).

I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi Consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato.

Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

I Consiglieri di minoranza non rappresentano il né Comune di appartenenza né la singola persona o il raggruppamento politico a cui soggettivamente appartengono, ma svolgono il proprio ruolo quali componenti del Collegio dell'Unione.

La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente in carica ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.

Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, escluso il rinnovo dei Consigli comunali, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.

Esaurita la graduatoria dei rappresentanti delle minoranze della Conferenza straordinaria sarà necessario provvedere ad una sua nuova convocazione per le nuove elezioni.

6. In caso di assenza o impedimento a partecipare alla seduta del Consiglio dell'Unione il rappresentante del Comune potrà essere sostituito da altro Consigliere Comunale appositamente delegato dal Sindaco.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal solo Commissario, con un voto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre dieci giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Sindaco più anziano d'età fra quelli designati dai Consigli dei Comuni membri, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente ed i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.

2. Il Consiglio, che, sulla base di apposito Regolamento per il suo funzionamento, si riunisce prioritariamente in seduta pubblica e si esprime mediante deliberazioni che saranno formalizzate a firma del Presidente e del Segretario, esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione come da articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli comunali.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta del Presidente, il documento programmatico inerente l'attività dell'Unione per la durata della consiliatura.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno per ogni seduta. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3. Le riunioni del Consiglio si tengono in seduta pubblica oppure in seduta segreta di prima e, se del caso come valutato dal Presidente, di seconda convocazione; le votazioni sono rese in forma palese, salvo casi eccezionali riguardanti valutazioni di persone, per cui queste ultime saranno in forma segreta. Ogni dettaglio su convocazione e funzionamento del Consiglio è rimesso al Regolamento sul suo funzionamento.

4. Il quorum strutturale per la validità delle sedute del Consiglio si raggiunge con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Il quorum funzionale per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio si raggiunge esprimendo, in un'unica votazione, la posizione di ogni consigliere nonché le quote che per ogni Comune sono stabilite in relazione alla popolazione e al territorio. A tal proposito si veda la tabella allegata in calce al presente Statuto.

La deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri unitamente alla maggioranza delle quote.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce i casi di votazioni a maggioranza qualificata, quando non prevista dalla Legge.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte per non incorrere, a causa di assenze ingiustificate, nel procedimento di decadenza come disciplinato dal Consiglio nel Regolamento adottato per il suo funzionamento.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace l'atto consiliare dell'Ente che li designa, a seguito delle elezioni amministrative del proprio Comune.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla Legge o dallo Statuto.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data del decreto prefettizio di scioglimento e nomina del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione.

Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità sono stabilite dalla Legge (ad oggi D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) e secondo la Legge avvengono le procedure di trattazione di dette cause.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione o dalla carica di Consigliere comunale;

- b) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla Legge;
- c) morte o altre cause previste dalla Legge.

2. La seduta del Consiglio dell'Unione di convalida, per sostituzione, del Consigliere nel seggio rimasto vacante deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta surrogazione da parte del Comune e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 13 Commissioni Consiliari – Conferenza dei Sindaci e dei Capigruppo consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

2. I Sindaci possono riunirsi in Conferenza, quale collegio preposto all'assunzione di linee di indirizzo su argomenti di comune interesse, al fine di determinare linee guida di natura politico-amministrativa agli Organi di governo dell'Unione.

3. I Capigruppo consiliari possono riunirsi in Conferenza per elaborare argomentazioni di comune interesse del Consiglio. Essi esaudiscono le esigenze burocratiche stabilite dalla Legge e non necessariamente si identificano in aggregazione politica a causa dell'eterogeneità dei Comuni di provenienza.

Art. 14 Il Presidente e la Giunta dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta (cfr. successivo art. 17) avviene contestualmente - sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri dell'Unione da depositare presso la segreteria dell'Unione almeno cinque giorni prima della seduta - con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/200.

3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio dell'Unione e, al termine del mandato, continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il mandato predetto si considera comunque cessato nel caso di svolgimento della consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune che lo ha designato.

4. Si procede comunque all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le disposizioni del precedente comma 2, nel caso in cui siano rinnovati contestualmente, a seguito di elezioni amministrative, i Sindaci ed i Consigli Comunali di almeno i due terzi dei Comuni aderenti.

5. Nel caso di rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali in misura inferiore, o in caso di vacanza, per qualsiasi ragione del Presidente e/o di singoli componenti della Giunta, si provvederà alla nomina del Presidente e/o di singoli componenti della Giunta vacanti entro sessanta giorni dal rinnovo dei Consigli comunali o dalla vacanza. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.

6. Il Presidente ed i componenti della Giunta rimangono in carica, fatto salvo il caso di dimissioni, fino all'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti della Giunta.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla Legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

3. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. In caso di contemporaneo impedimento di entrambi, svolge le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

4. Il Presidente nomina il Segretario dell'Ente, individuandolo tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione, previa verifica della disponibilità da parte dello stesso e del Comune in cui svolge la sua attività. Allo stato normativo attuale, al Segretario non è dovuta l'erogazione di ulteriori indennità (salvo le eventuali spese di accesso alla sede) e, comunque, la nomina è disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Presidente può prendere accordi con il Comune di provenienza del Segretario per il rimborso all'Ente stesso del costo delle ore per le prestazioni effettuate dal funzionario in condivisione di orario.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità.

2. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

3. Fino alla nomina del nuovo Presidente, regge l'esecutivo il Vice Presidente ed in sua assenza l'Assessore più anziano d'età.

4. La cessazione dalla carica avviene anche per scadenza della consiliatura dell'Unione come stabilita al precedente art. 6.

In tal caso il Presidente continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente, come indicato nel precedente art. 14.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da cinque membri compreso il Presidente ed è nominata dal Consiglio come previsto dall'art. 14 comma 2 del presente Statuto.
2. Tra i componenti della Giunta il Consiglio contestualmente nomina il Vicepresidente, cui è attribuita apposita delega del Presidente per l'esercizio delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
3. Eventuali Assessori singolarmente surrogati rimangono in carica soltanto sino alla scadenza del Consiglio originariamente fissata.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente, nonché nelle competenze gestionali degli uffici;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla Legge;
 - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta anche solo di uno dei componenti.
4. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato con Regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati. In particolare il Presidente può invitare a partecipare alla Giunta, con ruolo consultivo, i Sindaci o loro delegati dei Comuni non rappresentati nell'organo esecutivo.
5. La Giunta delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la Legge o i Regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applicano l'art. 49 e l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Ente e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Città metropolitana.

L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile, utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i singoli Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini.

4. L'Unione garantisce la tutela delle pari opportunità, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di Legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un Regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il Regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel Regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione può prevedere la figura di un Vice Segretario coordinatore, in possesso dei requisiti per le attività di istruttore direttivo in campo giuridico-amministrativo.

5. all'Unione è assegnato un Segretario con le funzioni di cui all'art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nominato dal Presidente come da precedente art. 15, comma 4.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle Leggi che regolamentano gli Enti locali per le parti ad essa applicabili.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla Legge, dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;
 - fondi assegnati, tramite i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.
3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano all'Ente stesso, per la gestione delle funzioni svolte, i trasferimenti di risorse necessarie di volta in volta stabiliti con un sistema correlato alla specificità del servizio o della funzione, fissando eventualmente un minimo contributivo di valore solidale.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione a valenza triennale entro i termini di Legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio di previsione è redatto secondo la normativa vigente osservando i principi dell'armonizzazione dei conti, dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio è corredato dal Documento Unico di Programmazione (DUP) a valenza triennale, quale atto costituente la base delle strategie politico-amministrative, sia in termini di indirizzi e linee programmatiche di consiliatura, sia in termini di analisi finanziaria, sia in termini di generale strumento per la prevenzione della corruzione.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento dei controlli interni e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio dell'Unione approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti per gli Enti locali su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa e agli allegati previsti dalla Legge, secondo i principi dell'armonizzazione contabile e dei conti pubblici consolidati.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti viene individuato secondo le modalità previste dalla Legge.
2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.
3. Il revisore dei conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla Legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del Revisore dei conti è determinato secondo la normativa statale vigente, in riferimento alla fascia di popolazione media dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.
3. In caso di urgente necessità, debitamente motivata, il Servizio può venire affidato in forma diretta e per il tempo necessario – secondo Legge e comunque un esercizio finanziario per completezza degli obiettivi gestionali – al Tesoriere del Comune dove è stabilita la sede legale dell'Unione, comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di conferimento di servizi.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili devoluti in sede di liquidazione della preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, alla quale l'Unione subentra quota parte ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale n. 11/2012;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) da cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Statuto come ora modificato, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

2. A scadenza, la durata dell'Unione si rinnova per altri dieci anni e così di seguito, se non sopravviene il recesso della maggior parte dei Comuni membri.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, a condizione che la sua decisione sia compatibile con il quadro normativo nazionale e regionale delle forme associative fra gli Enti locali.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto di comune accordo non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione che non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa nel secondo semestre di cui al precedente comma 1, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalla Direzione Regionale Autonomie locali con funzioni di Presidente, senza pregiudizio all'assunzione di eventuale responsabilità erariale in capo ai soggetti che ostano alla definizione.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando allo spirare del termine di durata di cui al precedente art. 29 receda oltre la metà dei Comuni membri o quando vengano meno i requisiti di Legge previsti per la sua costituzione. Il Presidente emette proprio decreto avente valore ricognitorio della situazione di fatto, da trasmettere a ogni Comune e alla Regione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. Come stabilito dalla vigente normativa (art.32 comma 4 del D.Lgs 267/00 come modificato dall'art.1 comma 105, della Legge 56/2014) le modifiche statuarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione. Esse entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio che le approva.

2. Il Presidente, ad avvenuta esecutività della delibera di cui al precedente comma, provvede a notificare i Comuni aderenti.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti Regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 36 Entrata in vigore

1. Tenuto presente l'art. 6, comma 5, del D,Lgs. 18.8.2000 n. 267, le modifiche allo Statuto, dopo la deliberazione consiliare di approvazione:

- devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi;
- entrano in vigore decorsi ulteriori trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.

Art. 37 Allegato sulle Funzioni conferite in sede di prima attuazione

1. Si conferma l'Allegato "Funzioni conferite in sede di prima attuazione" di cui al vigente Statuto, come di seguito riportato, per memoria operativa tutt'ora valida:

- 1) funzioni fondamentali in materia di Protezione civile, con ripartizione delle spese e risorse destinate dai comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Consiglio fissa annualmente, in sede di approvazione del bilancio, la quota dovuta in relazione a tale funzione;
- 2) funzioni fondamentali in materia di Catasto, con ripartizione delle spese e risorse destinate dai comuni secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio, in relazione a tale funzione;

3) funzioni di Stazione Unica appaltante prevista dall'art. 33 del codice di contratti, con ripartizione delle spese secondo quanto già previsto nella convenzione approvata, in prima attuazione, dai 9 Comuni nel 2013;

4) funzioni di Sviluppo montano, quelle che saranno trasferite dalla attuale Comunità Montana tra cui in particolare, l'amministrazione dei fondi Ato, le sistemazioni idrogeologiche, i rapporti con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, i progetti vari in atto sul territorio dei Comuni dell'Unione (PSR, ALCOTRA, e simili). In relazione a tali attività si fa riferimento alle risorse previste nella L.R. 11/2012 e nelle altre eventuali che il Consiglio dell'Unione stabilirà annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. l'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci, assume, qualora necessario, specifici atti di indirizzo e regolamentazione.

TABELLA DI CUI ALL'ART. 9, 5° COMMA, DELLO STATUTO

QUOTE

STABILITE PER OGNI COMUNE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO
AI FINI DEL QUORUM FUNZIONALE PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

		<i>Popolazione</i>		<i>Territorio</i>		<i>Media</i>	<i>Riequilibrio</i>	<i>Quote</i>
		<i>Censimento 2011</i>	%		%		99,32%	
1	Bardonecchia	3212	30,77%	132,31	31,61%	31,19%	31,40%	30,27%
2	Chiomonte	932	8,93%	26,66	6,37%	7,65%	7,70%	7,42%
3	Exilles	266	2,55%	44,32	10,59%	6,57%	6,61%	6,38%
4	Giaglione	653	6,26%	34	8,12%	7,19%	7,24%	6,98%
5	Gravere	715	6,85%	18,71	4,47%	5,66%	5,70%	5,49%
6	Meana	880	8,43%	17,73	4,24%	6,33%	6,38%	6,15%
7	Moncenisio	42	0,40%	3,98	0,95%	0,68%		2,00%
8	Oulx	3160	30,27%	99,99	23,89%	27,08%	27,26%	26,28%
9	Salbertrand	579	5,55%	40,88	9,77%	7,66%	7,71%	7,43%
							Minoranze	1,60%
		10439	100,00%	418,58	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NOTA: nell'ambito dell'unica votazione ogni Consigliere esprimerà il proprio voto e verranno aggiunte le quote suddette, per cui la deliberazione sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri unitamente alla maggioranza delle quote.

INDICE

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione.
- Art. 2 Denominazione, sede, popolazione.
- Art. 3 Principi della partecipazione.
- Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

- Art. 5 Organi di governo dell'Unione.
- Art. 6 Il Consiglio dell'Unione – Composizione.
- Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio.
- Art. 8 Competenze del Consiglio.
- Art. 9 Funzionamento del Consiglio.
- Art. 10 Status dei Consiglieri.
- Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità.
- Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri.
- Art. 13 Commissioni Consiliari – Conferenza dei Sindaci – Conferenza straordinaria dei Capigruppo consiliari.
- Art. 14 Il Presidente e la Giunta dell'Unione.
- Art. 15 Competenze del Presidente.
- Art. 16 Cessazione dalla carica.
- Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta.
- Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 19 Principi generali.
- Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 21 Principi generali.
- Art. 22 Finanze dell'Unione.
- Art. 24 Controllo di gestione.
- Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria.
- Art. 25 Rendiconto di gestione.
- Art. 26 Revisore dei conti.
- Art. 27 Servizio di tesoreria.
- Art. 28 Patrimonio.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 29 Durata dell'Unione.
- Art. 30 Recesso del Comune.
- Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.
- Art. 32 Scioglimento dell'Unione.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 33 Modifiche statutarie.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 Atti regolamentari.
- Art. 35 Rinvio.
- Art. 36 Entrata in vigore.
- Art. 37 Allegato sulle Funzioni conferite in sede di prima attuazione.